Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Sabato, 19 ottobre 1935 - Anno XIII** — **Numero 245**

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento „ nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 19 OTTOBRE 1935-XIII:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1935-XIII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1795.
Consolidamento della spesa per pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consolidare l'onere annuale di bilancio per il pagamento delle pensioni privilegiate di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per le pensioni privilegiate di guerra è fissato nella misura annua costante di 750 milioni a partire dall'esercizio 1936-37.

Il fondo supplementare necessario, nei singoli esercizi, fino a che la spesa per le dette pensioni superi l'indicato importo, sarà anticipato allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, con la ripartizione, le condizioni e le modalità, che saranno stabilite da apposite convenzioni, da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Le somme anticipate, con i relativi interessi, verranno restituite quando risulteranno eccedenze disponibili, rispetto al fabbisogno di ciascun esercizio, sul fondo consolidato di 750 milioni di cui al primo comma del presente articolo.

Lo stanziamento di tale fondo avrà effetto fino alla completa estinzione delle anticipazioni predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1796.
Richiamo alle armi dei militari e graduati di truppa della categoria governo, della classe 1913, a qualunque ferma ascritti, incorporati nella Regia aeronautica siccome provenienti dal primo scaglione del contingente della leva di terra assegnato alla Regia aeronautica nell'anno 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi i militari e graduati di truppa della categoria governo, della classe 1913, i quali, a qualunque ferma ascritti, furono incorporati nella Regia aeronautica siccome provenienti dal primo scaglione del contingente della leva di terra assegnato alla Regia aeronautica nell'anno 1934.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione dei Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1797.
Erezione in ente morale della Scuola professionale in Sèveso (Milano).

N. 1797. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Scuola professionale in Sèveso (Milano) viene eretta in ente morale sotto la denominazione di « Scuola professionale di disegno - Istituzione Generoso Galimberti », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. 1798.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Terziarie di S. Francesco, con Casa generalizia in Susa.

N. 1798. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Terziarie di S. Francesco, con Casa generalizia in Susa, e viene autorizzato il trasferimento al medesimo di immobili del valore approssimativo di L. 337.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. 1799.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero, detto della Croce di Lucca, delle Carmelitane della Antica Osservanza, in Napoli.

N. 1799. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero, detto della Croce di Lucca, delle Carmelitane della Antica Osservanza in Napoli, piazza Gesù e Maria n. 25, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di un immobile del valore approssimativo di un milione, da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1935-XIII.

Approvazione della Convenzione 6 agosto 1935-XIII, stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la unita convenzione stipulata il 6 agosto 1935-XIII fra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) e la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Art. 2.

A datare dal 12 ottobre 1935 sono abrogate le convenzioni ed atti seguenti:

1. Convenzione 5 febbraio 1923, approvata con R. decreto n. 427 dell'8 febbraio 1923:

2. Convenzione 2 settembre 1924 per apportare alcune modificazioni alla Convenzione 5 febbraio 1923, approvata con R. decreto n. 1689 del 4 settembre 1924;

3. Convenzione 2 aprile 1925 per la cessione di fili telegrafici per l'inoltro della corrispondenza sui cavi della Italcable, approvata con decreto Ministeriale 2 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1925, reg. n. 16 Poste, foglio n. 5;

4. Convenzione suppletiva 30 luglio 1925 per apportare modificazioni agli art. 1 e 2 della Convenzione 2 aprile 1925, approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1925, registrato alla Corte de' conti il 16 ottobre 1925, reg. n. 16 Poste, foglio n. 62;

5. Atto aggiuntivo 5 dicembre 1925 alla Convenzione 2 aprile 1925 per la cessione in uso del filo Genova-Trieste, approvato con decreto Ministeriale 12 febbraio 1926, registrato alla Corte de' conti il 25 agosto 1926, reg. n. 16 Poste, foglio n. 32;

6. Atto aggiuntivo 30 dicembre 1926 alla Convenzione 2 aprile 1925 per disciplinare l'uso del circuito telegrafico Roma-Trieste, approvato con decreto Ministeriale 3 gennaio 1927-V, registrato alla Corte de' conti il 10 febbraio 1927, reg. n. 3, foglio n. 224;

7. Atto aggiuntivo 13 ottobre 1927-V alla Convenzione 5 febbraio 1923, per la posa dei cavi Anzio-Barcellona e Barcellona-Malaga, approvato con decreto Ministeriale 31 ottobre 1927-VI, registrato alla Corte de' conti il 25 aprile 1928, reg. n. 9 Poste, foglio n. 224;

8. Atto aggiuntivo 30 aprile 1928-VI alla Convenzione 2 aprile 1925 per variare il costo e la lunghezza del filo Roma-Genova, approvato con decreto Ministeriale 21 maggio 1928-VI, registrato alla Corte de' conti il 27 luglio 1928, reg. n. 16, Poste, foglio n. 128;

9. Convenzione suppletiva 20 giugno 1928-VI alla Convenzione 5 febbraio 1923 per la posa ed esercizio di cavi telegrafici sottomarini fra Anzio e Palermo e fra Palermo e Cagliari, approvata con decreto interministeriale 21 giugno 1928-VI, registrato alla Corte de' conti il 18 ottobre 1928, reg. n. 22 Poste, foglio n. 1;

10. Convenzione 31 dicembre 1928-VII per l'apertura, la gestione e il collegamento di nuovi uffici telegrafici sociali, approvata con decreto Ministeriale 18 febbraio 1929-VII, registrato alla Corte de' conti il 13 giugno 1929, reg. n. 12 Uff. risc. poste, foglio n. 176;

11. Convenzione 1° ottobre 1930-VIII per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino Cagliari-Palermo, approvata con decreto Ministeriale 17 ottobre 1930-VIII, registrato alla Corte de' conti il 12 novembre 1930, reg. n. 25 Poste, foglio n. 211;

12. Convenzione 18 marzo 1933-XI per variare gli articoli 3 e 7 della Convenzione 5 febbraio 1923, approvata con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 387, registrato alla Corte de' conti il 3 maggio 1933-XI, Atti del Governo, registro 332, foglio 17;

13. Convenzione 6 maggio 1933-XI per la concessione di una linea telegrafica fra Anzio e Roma, approvata con decreto Ministeriale 10 maggio 1933-XI, registrato alla Corte de' conti il 16 maggio 1933-XI, reg. n. 6 Poste, foglio numero 436;

14. Atto aggiuntivo 31 maggio 1933-XI alla Convenzione 1° ottobre 1930-VIII per modificare l'art. 4 della Convenzione medesima, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1933-XI, registrato alla Corte de' conti il 25 settembre 1933, reg. n. 14 Poste, foglio n. 290.

Art. 3.

La spesa derivante dalla applicazione della unita Convenzione farà carico al cap. 55-*bis* dell'esercizio 1935-36 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII
Registro n. 21, Ufficio riscontro poste, foglio n. 119. — SCRIVANTE.

Convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione PP. TT.) e la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini » per l'esercizio di cavi telegrafici sottomarini colleganti l'Italia con l'America del Sud, con l'America del Nord e con Paesi europei, stipulata in virtù del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925.

Art. 1.

1. La Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima con sede in Roma, capitale L. 161.700.000 (d'ora innanzi chiamata: Italcable ovvero Compagnia) si impegna di mantenere ed esercitare fino al termine della presente Convenzione i cavi telegrafici sottomarini che essa ha posato ed esercita attualmente in virtù della Convenzione col Governo Italiano del 5 febbraio 1923, e successive variazioni, per collegare l'Italia con l'America del Sud, con l'America del Nord e con Paesi europei, secondo risulta dalla tabella *A* annessa alla presente Convenzione.

2. La Compagnia è autorizzata altresì alla posa e all'esercizio di un cavo fra le Isole Azzorre (Fayal) e S. Vincenzo (Capo Verde), di altro cavo fra le Isole Azzorre (Fayal) e l'Italia e di quegli altri cavi che riterrà necessari allo svolgimento della propria attività, previa approvazione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (d'ora innanzi chiamata: Amministrazione).

Il progetto tecnico relativo ai nuovi cavi dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione, la quale potrà far assistere un suo funzionario agli esperimenti che si eseguiranno durante la fabbricazione del cavo ed anche alla posa dei cavi medesimi, a spese della Compagnia stessa.

3. La Italcable è tenuta a conservare ed a prendere, se del caso, i necessari impegni con i Governi esteri e le Società estere interessate, per assicurare l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dall'Italia, trasmessi per i cavi, come pure per assicurare l'inoltro per i cavi dei telegrammi originari dalle Americhe e da altri paesi che, a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per i cavi della Italcable.

4. La Italcable deve mantenere i cavi telegrafici sottomarini di sua proprietà in condizioni tali da permettere sempre il miglior rendimento compatibile con le loro caratteristiche tecniche, in modo da assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia, ed oltre, un regolare e celere corso.

Art. 2.

Nel caso che il Governo italiano si proponesse di posare e/o esercitare a mezzo di concessionari altri cavi tra l'Italia e Paesi esteri, darà la preferenza alla Italcable a parità di condizioni e sempre che essa abbia continuato a dar prova di osservare fedelmente le condizioni e gli obblighi stabiliti nella presente convenzione.

Art. 3.

1. La Italcable è sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni che potranno esservi introdotte da successivi accordi internazionali.

2. In particolare la Italcable è tenuta a conservare in opera al punto di approdo dei cavi in Italia, i ripari e meccanismi tecnici ritenuti necessari dall'Amministrazione. Detti ripari e meccanismi non dovranno essere di inciampo e pregiudizio alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 4.

1. Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero verificarsi fra la Italcable ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione.

2. Tuttavia il Governo italiano continuerà ad appoggiare l'azione della Compagnia nelle controversie di cui al precedente paragrafo, nei casi e limiti che riterrà opportuni.

3. Agli eventuali guasti che potessero verificarsi nei propri cavi, deve provvedere la Italcable, che è l'unica responsabile della buona conservazione dei cavi stessi.

Art. 5.

1. Il servizio dei cavi in Italia deve essere fatto dalla Italcable in un proprio ufficio in Roma, in locali prossimi, per quanto è possibile, all'Ufficio telegrafico centrale governativo.

L'Ufficio sociale di Roma è collegato alla stazione di approdo dei cavi, stabilita in Anzio, mediante una linea telegrafica multipla, convogliata in cavo aereo, di proprietà della Compagnia e mantenuta a sue cure e spese.

La stazione di approdo dei cavi è destinata alle sole operazioni tecniche necessarie all'esercizio regolare dei collegamenti stabiliti per i cavi e la linea telegrafica suddetta.

2. L'Ufficio telegrafico della Italcable in Roma è autorizzato:

a) all'accettazione dei telegrammi presentati dai mittenti per destinazioni per le quali la via Italcable è ammessa;

b) al recapito dei telegrammi ricevuti dai cavi diretti a destinatari in Roma;

c) alla trasmissione e ricevimento dei telegrammi che hanno avuto o debbono avere corso per i cavi, scambiati con l'Ufficio telegrafico governativo centrale di Roma e con gli uffici sociali di cui all'art. 6.

3. Tutti i telegrammi che l'Ufficio sociale di Roma riceve dai cavi, ovvero dai collegamenti telegrafici di cui al paragrafo precedente, e dai radiocollegamenti della Italo Radio e viceversa, non possono essere inoltrati rispettivamente per i cavi o per i collegamenti, ovvero recapitati, se prima non siano stati sottoposti a revisione.

Sono esenti da tale revisione i telegrammi in transito per l'Italia, provenienti da Paesi esteri e diretti a Paesi esteri.

4. L'incarico di eseguire la revisione di cui al paragrafo precedente è affidato ad impiegati dell'Amministrazione ovvero, su richiesta o previo consenso dell'Amministrazione stessa, a personale dipendente dalla Italcable o dalla Italo Radio, che dia garanzie assolute di serietà e di riservatezza, sotto la direzione di un Funzionario dell'Amministrazione.

I nomi dei dipendenti sociali prescelti per tale incarico debbono essere comunicati preventivamente all'Amministra-

zione per il suo insindacabile benestare. Tutte le spese e competenze, compreso lo stipendio spettante agli impiegati statali ed al personale della Compagnia, sono a carico della Italcable.

5. Per tutti gli altri telegrammi non considerati ai paragrafi precedenti, l'Amministrazione serve da intermediaria obbligatoria per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per i cavi o che, ricevuta per i cavi, deve proseguire sulle linee telegrafiche.

6. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 3 e 4 sono applicabili ad altri uffici sociali, qualora l'Amministrazione consenta che la revisione sia effettuata per parte della corrispondenza anzichè a Roma in altri uffici sociali.

Art. 6.

1. La Italcable è autorizzata ad esercitare gli uffici telegrafici propri aperti nelle seguenti città: Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salsomaggiore, Siracusa, Taormina, Torino, Trieste, Venezia, per l'accettazione, l'inoltro ed il recapito dei telegrammi che hanno corso sui cavi della Compagnia stessa. Ognuno degli uffici di cui sopra deve conservare, a spese della Italcable, un collegamento con il locale Ufficio telegrafico governativo centrale per lo scambio del traffico con l'Ufficio governativo medesimo.

In Roma e nelle città sovraindicate la Compagnia è anche autorizzata all'apertura di sportelli di accettazione dei telegrammi da essere inoltrati per i cavi sociali.

2. Il collegamento degli uffici sociali suddetti con quello di Roma e fra di loro è assicurato mediante le linee ed i circuiti di proprietà dell'Amministrazione ovvero della Italcable, descritti nelle tabelle *B* e *C* annesse alla presente convenzione, e contro il pagamento dei canoni risultanti dalle tabelle medesime.

3. In caso di guasti dei circuiti ceduti alla Compagnia spetterà all'Amministrazione di provvedere alla sostituzione dei tratti difettosi quando, a suo giudizio, ciò sia possibile e tale provvedimento non disturbi il servizio generale.

Nessun indinnizzo spetta alla Compagnia per le eventuali interruzioni di servizio, quando queste siano di durata non superiore a dodici ore; qualora però la durata dell'interruzione superasse tale periodo di tempo, la Compagnia avrà diritto ad una riduzione proporzionale dei canoni.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione dell'uso di circuiti dello Stato, qualora sui circuiti stessi il servizio venisse interrotto per cinque giorni consecutivi, senza una causa riconosciuta legittima dall'Amministrazione medesima.

In caso di tale interruzione del servizio, e per la durata della medesima, l'Amministrazione è in facoltà di usare per proprio conto i circuiti ceduti in uso alla Compagnia, senza che a quest'ultima spetti alcun compenso e riduzione di canone.

Per i locali ceduti dall'Amministrazione alla Italcable per l'impianto dei suoi uffici telegrafici, essa corrisponde all'Intendenza di finanza interessata i canoni che verranno stabiliti.

5. La Compagnia può rinunziare a qualsiasi collegamento risultante dalle tabelle *B* e *C*, quando essa sia in grado di provvedere al servizio reso da tale collegamento con altro mezzo, che abbia una efficienza tecnica almeno uguale, ovvero quando venga a cessare la necessità del collegamento medesimo.

I collegamenti di cui alla tabella *B*, se rinunziati e non utilizzati dalla Compagnia per collegamenti diversi, divengono di proprietà della Amministrazione un mese dopo la data della rinunzia.

Il pagamento del canone per i collegamenti rinunziati descritti nella tabella *C* cesserà alla fine dell'esercizio finanziario in cui avviene la rinunzia.

6. L'Amministrazione potrà consentire alla Italcable l'apertura di altri uffici sociali ed il collegamento fra di loro nonchè con l'Ufficio Sociale di Roma e con gli uffici indicati al paragrafo 1, sia concedendole di utilizzare circuiti governativi reali o virtuali, sia assegnandole settori di sistemi multipli in azione sui propri fili, sia autorizzandola alla costruzione di nuove linee o alla posa di nuovi fili sulle palificazioni statali, a condizioni pari a quelle risultanti per simili collegamenti dalle Tabelle *B* e *C* di cui al precedente paragrafo 2.

7. Quando lo consigli l'entità del traffico scambiato fra Stati esteri attraverso i cavi della Compagnia e sempre quando l'Amministrazione disponga dei circuiti necessari nell'interno del Regno, essa, su richiesta della Compagnia medesima, farà i passi opportuni presso le Amministrazioni estere interessate per ottenere possibilmente che la Compagnia possa utilizzare comunicazioni dirette fra città italiane, ove sono istituiti uffici sociali, e città estere ove esistano agenzie principali della Compagnia stessa per lo scambio dei telegrammi che devono aver corso sui cavi sociali.

Quando la concessione abbia luogo la Compagnia dovrà pagare le tasse terminali o di transito dei telegrammi, ovvero un canone annuo da determinare caso per caso d'accordo fra la Compagnia, l'Amministrazione italiana e le Amministrazioni estere interessate, ovvero solo un canone di manutenzione se la Compagnia ha pagato il prezzo di costo del filo e della posa.

8. La Italcable è autorizzata a limitare la attività dei propri uffici sociali di Venezia, Salsomaggiore e Taormina al periodo in cui, nelle località stesse, si svolge la stagione di cura e climatica.

9. Nel caso che la Compagnia per fondati motivi decida di chiudere definitivamente qualcuno degli uffici di cui al paragrafo 1, o che l'ufficio stesso sia da chiudere in seguito alla rinuncia di collegamenti di cui al paragrafo 2, le installazioni di ogni genere dell'ufficio medesimo divengono di proprietà dell'Amministrazione un mese dopo la data della chiusura.

Art. 7.

1. Per i collegamenti di cui ai paragrafi 2 e 6 dell'articolo precedente la Compagnia può trasmettere:

a) i telegrammi accettati dagli uffici telegrafici sociali in Italia;

b) i telegrammi pervenuti in Italia per i cavi della Italcable diretti a città sedi di uffici sociali, da recapitare ai destinatari a cura e spese degli uffici sociali stessi;

c) i telegrammi che accettati dagli uffici statali o provenienti da uffici esteri debbono aver corso sui cavi della Italcable e viceversa.

2. Per il traffico di cui al paragrafo precedente le tasse terminali e di transito italiane risultanti da accordi internazionali sono ripartite come segue:

a) pei telegrammi e marconigrammi aventi corso esclusivamente per uffici e collegamenti sociali, l'intera tassa spetta alla Compagnia;

b) negli altri casi, la tassa è divisa a metà fra l'Amministrazione e la Compagnia.

3. È fatta eccezione per i telegrammi passati per l'inoltro dall'Ufficio telegrafico governativo centrale di Roma all'Ufficio sociale di Roma, e viceversa, pei quali le tasse terminali e di transito italiane spettano per due terzi alla Amministrazione e per un terzo alla Compagnia.

Art. 8.

1. Gli uffici della Italcable sono autorizzati ad effettuare per il traffico della Italo Radio tutte le operazioni a cui sono autorizzati per il traffico della propria Compagnia dagli articoli 5 e 6 della presente convenzione, senza che per tale fatto venga modificata la ripartizione delle tasse terminali e di transito italiane fissata nella convenzione vigente tra l'Amministrazione e la Italo Radio.

2. Per lo scambio del traffico tra gli uffici sociali la Italcable potrà valersi dei radiocollegamenti eventualmente stabiliti a cura della Italo Radio fra gli uffici stessi.

Art. 9.

1. Oltre ai telegrammi di cui all'articolo precedente la Compagnia assume l'obbligo di trasmettere per i circuiti cedutile in uso e compatibilmente col traffico sociale, i telegrammi che l'Amministrazione crederà opportuno appoggiarle per l'inoltro ad altri uffici statali.

2. Per i detti telegrammi, i quali sono da recapitare dagli uffici statali o da inoltrare dai medesimi agli uffici di destinazione, spetta alla Compagnia un compenso di lire una per qualsiasi telegramma non superiore a venti parole, più cinquanta centesimi per ogni serie o frazione di serie di dieci parole oltre le venti. Nessun compenso spetta alla Compagnia per i telegrammi di Stato in franchigia, che normalmente devono però avere corso esclusivamente sui fili statali.

3. Uguale compenso deve essere corrisposto dalla Compagnia all'Amministrazione per i telegrammi sociali che essa resta autorizzata ad istradare sui circuiti statali nel caso d'interruzione dei fili cedutile in uso e che sono recapitati a cura e spese degli uffici sociali.

Il compenso suddetto non sarà però dovuto quando l'interruzione sia durata non più di dodici ore.

L'istradamento sui circuiti statali non modifica il sistema di ripartizione delle tasse terminali e di transito dei telegrammi, di cui al paragrafo 2 dell'art. 7.

4. Le somme dovute sia all'Amministrazione telegrafica che alla Compagnia faranno oggetto dello stesso deconto trimestrale relativo ai telegrammi scambiati sui cavi della Italcable e di cui all'art. 20.

Art. 10.

1. Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 agosto 1927-V, n. 1581, è affidato alla Italcable, senza diritto di esclusività, il servizio dei « telegrammi-lampo » fra tutte le città ove esistono o saranno istituiti uffici telegrafici sociali, oltre alle città di Bari e Bologna servite da uffici governativi.

2. La tassa di un telegramma-lampo è fissata in L. 2,25 per parola, con un minimo di dieci parole.

3. I telegrammi-lampo accettati dagli uffici della Italcable devono avere corso esclusivamente sui fili della Compagnia, eccetto beninteso quelli diretti a Bari e Bologna.

4. All'Amministrazione spetta un terzo della tassa di ciascun telegramma-lampo nei telegrammi scambiati fra uffici della Compagnia interamente su fili sociali. Per gli altri telegrammi-lampo accettati da uffici della Compagnia e diretti a Bari o Bologna, ovvero diretti ad altre città, ma che hanno avuto corso anche per fili statali, all'Amministrazione spetta la metà della tassa.

Per i telegrammi-lampo in partenza da Bari a Bologna diretti agli altri uffici, la tassa di accettazione è ripartita in parti eguali fra i due Enti.

5. Le altre modalità esecutive del servizio sono stabilite e, quando occorra, modificate dall'Amministrazione.

6. Qualora la Italcable fosse inadempiente agli obblighi assunti per questo servizio, il Ministero delle comunicazioni si riserva l'insindacabile diritto di revocare la concessione di cui al presente articolo.

7. Nelle relazioni fra gli uffici telegrafici sociali e l'ufficio telegrafico della Città del Vaticano sono ammessi i telegrammi-lampo, alle condizioni speciali concordate fra l'Amministrazione, la Compagnia e l'Amministrazione della Città del Vaticano.

Art. 11.

1. La Compagnia è tenuta ad applicare alla corrispondenza telegrafica le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid (1932) e dei regolamenti annessivi, di tutte le leggi, regolamenti e norme di servizio stabilite dal Ministero delle comunicazioni per le corrispondenze telegrafiche e radiotelegrafiche, nonchè di quelle altre che potranno in seguito essere sancite, siano esse di carattere interno o internazionale.

2. In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale suddetta godono della franchigia sia sulle linee dell'Amministrazione, sia sui cavi ed eventualmente sui collegamenti sociali, i telegrammi ed avvisi relativi alla trasmissione dei telegrammi e all'andamento delle linee e dei cavi.

Inoltre godono della franchigia i telegrammi relativi al servizio amministrativo della Compagnia e della Società Italo Radio quando debbano percorrere unicamente i cavi sociali, ovvero quando abbiano corso su collegamenti di proprietà sociale o ceduti in esercizio alla Compagnia.

Art. 12.

1. Oltre il controllo sulla corrispondenza previsto all'articolo 5, l'Amministrazione si riserva il diritto di organizzare per il servizio dei cavi e dei collegamenti sociali ogni altro controllo amministrativo-contabile che riterrà opportuno. I funzionari dell'Amministrazione, appositamente delegati, dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta in tutti gli uffici della Compagnia per esercitare il loro controllo, e, nei casotti di approdo dei cavi in Italia, per eventuali esperimenti.

2. La Compagnia s'intende sottoposta a tutte le misure contabili che l'Amministrazione riterrà necessarie per la liquidazione dei conti dei telegrammi trasmessi per i cavi, come pure di dare visione, fornire l'originale o copia di qualsiasi documento relativo all'accettazione, all'inoltro e al recapito della corrispondenza che venisse richiesto dall'Amministrazione o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.

Art. 13.

1. Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia, od in transito per l'Italia, ed i paesi esteri serviti dai cavi sono fissate ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione.

2. Le quote italiane di tassa per i telegrammi suddetti sono quelle risultanti dal Regolamento telegrafico internazionale vigente e dalle modificazioni successivamente adottate dall'Amministrazione.

3. Le tariffe sono espresse in franchi oro.

Art. 14.

I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie, e da quelle residenti all'estero, godono sul percorso dei cavi di un ribasso sulla tariffa ordinaria di almeno il 50%.

Art. 15.

1. Per la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione inoltrerà per i cavi della Compagnia oltre i telegrammi che porteranno l'indicazione di via Italcable, tutti i telegrammi in partenza dall'Italia od in transito per l'Italia, per le Americhe e per gli altri Paesi esteri indicati nella tabella *D*, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire e con le eventuali limitazioni risultanti dalla tabella stessa, che potrà essere modificata in ogni tempo di comune accordo fra l'Amministrazione e la Compagnia.

2. La Compagnia inoltrerà per i propri cavi tutti i telegrammi per l'Italia e paesi al di là, che potrà raccogliere nei Paesi esteri nei quali è ammessa la via Italcable.

3. La Compagnia è autorizzata ad utilizzare i propri cavi anche per lo scambio del traffico telegrafico non transitante per l'Italia, purchè esso non sia di ostacolo al regolare e rapido inoltro della corrispondenza dall'Italia, od in transito per l'Italia, alle Americhe, e viceversa.

La Compagnia s'impegna perciò a posare nuove sezioni di cavi fra i punti ove la intensità di tale traffico ritardasse lo scambio della corrispondenza tra l'Italia od in transito per l'Italia e le Americhe.

4. Il traffico telegrafico tra la Spagna e le Americhe che transiterà esclusivamente per l'Ufficio sociale di Roma, sarà esonerato da qualsiasi controllo da parte dell'Amministrazione italiana, alla quale non spetterà alcuna tassa di transito.

5. Il Governo italiano si riserva inoltre piena libertà di esercitare, o di dare in concessione stazioni radiotelegrafiche per il servizio telegrafico con le Americhe e con qualsiasi altro Paese estero.

Art. 16.

1. Il Governo italiano, in vista della natura di pubblico interesse dei servizi affidati con la presente convenzione alla Italcable, concede alla medesima, a partire dal 12 ottobre 1935 fino all'11 ottobre 1975, il contributo necessario ad assicurare la continuità dei servizi suddetti, stabilito nella somma annua di L. 5.000.000 da pagarsi a trimestri posticipati entro cinque giorni rispettivamente dal 12 gennaio, 12 aprile, 12 luglio e 12 ottobre di ciascun anno.

2. Se gli introiti complessivi annui della Italcable e della Società Italo Radio per quote di pertinenza sociale sulle tasse del traffico superano i 43.000.000 di lire, il contributo annuo di cui al paragrafo precedente viene diminuito di una somma eguale al 15% del sopra più dei 43.000.000 di lire.

Il conguaglio si effettuerà sul pagamento del contributo dell'anno successivo a quello in cui l'aumento degli introiti si è verificato, salvo per l'ultimo anno della concessione nel quale il conguaglio sarà effettuato sui pagamenti dovuti per le contabilità telegrafiche, di cui all'art. 20.

3. Dal 12 ottobre 1935 fino all'11 ottobre 1975 la Compagnia accorda al Governo italiano la franchigia sulla tassa del percorso dei cavi e linee sociali all'estero fino a 150.000 parole all'anno dall'Italia per l'America del Nord e fino a 375.000 parole all'anno dall'Italia per l'America del Sud. Detto traffico deve avere le caratteristiche della corrispondenza telegrafica di stampa internazionale.

Per lo stesso periodo di tempo il Governo italiano concede alla Compagnia la somma fissa annua di L. 1.000.000, che verrà pagata insieme alle quote del contributo di cui al paragrafo 1 e conteggiata negli introiti complessivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

In caso d'interruzione dei cavi sociali il suddetto traffico sarà inoltrato pei collegamenti della Italo Radio la quale concederà la suindicata franchigia sulle proprie quote nette. La Italcable provvederà al compenso da concordare con la Italo Radio per l'esecuzione di tale servizio.

Art. 17.

1. La Compagnia accantona ogni anno, dal 12 ottobre 1935 fino alla scadenza della Convenzione, attraverso un Istituto parastatale italiano oppure investendola insieme coi relativi interessi in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, la somma necessaria perchè al termine della concessione sia costituito in contanti oppure nei suddetti titoli computati al valore nominale un importo corrispondente a quello dell'attuale capitale sociale di L. 161.700.000.

2. Tali somme destinate a ricostituire il capitale sociale verranno prelevate in conto spese, semprechè non determinino un disavanzo di esercizio. Negli anni successivi a quelli in cui l'accantonamento non si fosse potuto in tutto od in parte eseguire, nessun dividendo potrà essere distribuito fino a quando non si siano integrate le quote arretrate.

3. Le variazioni del capitale sociale devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze. In tali casi i Ministeri suddetti stabiliscono, su proposta della Compagnia, anche le eventuali variazioni nell'importo dell'accantonamento annuo, di cui al precedente paragrafo 1.

Art. 18.

Dal 1° settembre 1935-XIII la Compagnia cede gratuitamente al Ministero delle comunicazioni la proprietà del cavo telegrafico sottomarino sociale Palermo-Cagliari, con tutti gli edifici, o parte di edifici, ed installazioni relative, risultanti dalla tabella *E*. Dalla stessa data il Ministero delle comunicazioni ne diviene proprietario, assumendo gli oneri corrispondenti.

Art. 19.

La Compagnia s'impegna di prendere i necessari accordi con la Società Italo Radio perchè entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Convenzione siano riuniti e semplificati nella misura del possibile i servizi tecnici, amministrativi e contabili del traffico telegrafico e radiotelegrafico delle due Società.

Art. 20.

Le somme dovute alla Compagnia dall'Amministrazione pei telegrammi inoltrati per i cavi saranno pagate trimestralmente in Roma.

Così pure la Compagnia dovrà pagare trimestralmente in Roma, all'Amministrazione, le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto.

Tutti i pagamenti sono da fare in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio per le somme che fossero da pagare in franchi oro:

a) alla data del giorno precedente quello dell'effettivo pagamento, se trattasi di pagamenti a favore dell'Amministrazione;

b) alla data del quinto giorno successivo a quello della ammissione al pagamento dei mandati, se trattasi di pagamenti a favore della Compagnia.

Art. 21.

1. La Compagnia non avrà diritto ad alcuna indennità, se il Governo italiano in caso di guerra, o per motivi insindacabili d'ordine pubblico, sospenderà parzialmente o totalmente il servizio dei cavi e delle comunicazioni telegrafiche sociali.

In tali casi l'Amministrazione potrà anche prendere possesso degli uffici e del materiale della Compagnia, per esercitare i cavi e le comunicazioni in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico.

L'Amministrazione dovrà però accreditare alla Compagnia l'importo delle tasse relative alla corrispondenza che ha avuto corso per i cavi e per le comunicazioni sociali.

2. Nei casi di presa di possesso degli uffici e del materiale sociale da parte dell'Amministrazione, all'atto della consegna sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dei singoli uffici, apparati e materiali.

Al momento della riconsegna alla Compagnia, se lo stato degli uffici, apparati e materiali risulterà regolare, nessuna indennità ulteriore sarà dovuta al concessionario; in caso diverso l'Amministrazione rimetterà in pristino gli uffici in base a perizia tecnica, da eseguirsi da un collegio di tre periti nominati uno dall'Amministrazione, uno dalla Italcable ed il terzo di comune accordo tra le parti, ed in mancanza di accordo dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 22.

Per tutta la durata della presente Convenzione nello statuto della Italcable non possono essere apportate modificazioni alle disposizioni seguenti, senza preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze:

a) tutte le azioni costituenti il capitale sociale debbono essere nominative e non possono essere trasferite senza il consenso del Consiglio di amministrazione o del Comitato della Compagnia.

Tale disposizione la Italcable si impegna di introdurre nel proprio statuto prima dell'11 ottobre 1935-XIII.

All'adempimento di tale impegno è subordinata la validità della presente Convenzione;

b) del Consiglio di amministrazione fa parte come consigliere, con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano da designarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Qualora nel seno del Consiglio di amministrazione sia costituito il Comitato esecutivo, il suddetto consigliere di nomina governativa ne fa parte di diritto;

c) tutti i sindaci debbono essere cittadini italiani ed uno di essi è nominato dal Ministero delle finanze;

d) due terzi almeno dei consiglieri elettivi di amministrazione debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani;

e) il presidente, il vice presidente ed il consigliere delegato (od i consiglieri delegati) o le persone che possano disimpegnare sotto altra denominazione analoghe funzioni, debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.

Il consigliere ed il sindaco di nomina governativa non impegnano in ogni modo la responsabilità dello Stato italiano in confronto di chicchessia.

Nulla osta da parte del Governo italiano che del Consiglio di amministrazione faccia parte anche un consigliere di nomina del Governo spagnolo.

Art. 23.

1. Giusta il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2863, i dipendenti della Compagnia addetti al servizio dei cavi, dei collegamenti e degli uffici sociali sono considerati pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge e sono tenuti alla osservanza del segreto telegrafico e telefonico agli effetti anche della responsabilità penale.

2. Il personale sociale direttivo, amministrativo, tecnico ed operatore, tanto residente in Italia che all'estero, deve essere di nazionalità italiana. L'Amministrazione potrà accordare la deroga dalla precedente condizione per le stazioni estere, qualora ricorrano speciali circostanze.

Art. 24.

1. Per le eventuali riparazioni dei cavi di cui alla presente Convenzione, da effettuare al Nord dell'Equatore, il Governo italiano, dietro preavviso di trenta giorni da parte della Compagnia, metterà a disposizione della Compagnia stessa l'uso della Regia nave « Città di Milano » o di altra Regia nave che eventualmente la sostituisse, contro rimborso delle sole spese effettive di combustibile e di tutti i maggiori aggravi derivanti dalla posizione amministrativa di armamento della nave, dalla navigazione, e dal suo impiego per le operazioni su cavi, ivi compresi materiali di consumo, tasse di ancoraggio, pilotaggio, sanitarie, soprassoldi inerenti all'armamento, noleggio di galleggianti per servizio dei cavi, ecc.

2. Quando per le riparazioni dei cavi al Nord dell'Equatore l'uso della Regia nave « Città di Milano », o di quell'altra Regia nave che eventualmente la sostituisse, avesse una durata complessiva superiore ai 180 giorni all'anno, la Compagnia rimborserà le spese come sopra per n. 180 giorni e, per il periodo di tempo eccedente i 180 giorni, anche tutte le spese di esercizio della nave, ivi comprese le spese per stipendi, paghe, soprassoldi ordinari di tutto il personale militare e le spese per vitto del personale suddetto.

3. I rimborsi di cui sopra saranno fatti mediante versamenti in tesoreria a favore del capitolo del bilancio di entrata del Ministero della Marina, che sarà di volta in volta indicato dal Ministero stesso.

4. La Compagnia rimborserà in ogni caso le spese per il vitto del personale borghese privato imbarcato o di passaggio sulla nave per servizio della Compagnia medesima. La assicurazione del personale stesso e le indennità spettanti al medesimo e alle rispettive famiglie in caso di infortuni, sinistri, ecc., saranno completamente a carico della Compagnia.

5. Qualora la Regia nave « Città di Milano » non potesse essere impiegata e non si avesse subito altra nave adatta a sostituirla, nessun indennizzo compete alla Compagnia, quando il ritardo a fornire la nave non superi i trenta giorni. I giorni, di ritardo saranno aggiunti al limite di durata dell'interruzione di cui all'art. 25 della presente Convenzione.

Art. 25.

1. In caso d'interruzione del servizio sui cavi sociali fra l'Italia e l'America del Sud e fra l'Italia e le Azzorre per una durata superiore a 120 giorni, la Compagnia dovrà pagare una ammenda di lire cento al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvo che la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di annullare la presente Convenzione, ed in tal caso le corrispondenti cauzioni di cui all'art. 28 restano acquisite al Governo italiano.

2. In caso di interruzione del servizio sul cavo Anzio-Palermo per la durata superiore a 90 giorni, la Italcable dovrà pagare un'ammenda di lire cinquanta al giorno a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvo che la Italcable non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per forza maggiore, o per mancata disponibilità della nave posacavi del Governo italiano, di cui all'articolo precedente.

3. I cavi s'intenderanno guasti e la Compagnia dovrà provvedere alla loro sollecita riparazione quando vengano a cessare di operare, ovvero quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

4. Il guasto s'intenderà riparato quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.

Art. 26.

1. Per la durata della presente Convenzione la Italcable deve continuare a mettere gratuitamente a disposizione della Amministrazione sul cavo Anzio-Palermo un settore od un canale in duplice del sistema multiplo applicato all'esercizio del cavo stesso, scelto, d'accordo con l'Amministrazione, come meglio rispondente alle necessità del traffico.

2. I collegamenti fra gli uffici telegrafici sociali estremi del cavo Anzio-Palermo e gli uffici telegrafici statali di Roma e Palermo, nonchè gli apparati che funzionano negli uffici telegrafici statali, come pure la manutenzione di vecchi collegamenti ed apparati, continuano a rimanere a carico dell'Amministrazione.

Art. 27.

1. La presente Convenzione ha valore fino all'11 ottobre 1975.

2. Al 12 ottobre 1975 divengono di esclusiva proprietà dello Stato i cavi telegrafici sottomarini della Italcable, nonchè le linee telegrafiche terrestri in Italia della Compagnia medesima, e gli edifici, e parti di edifici, ed installazioni di ogni genere serventi per l'esercizio dei cavi e delle linee telegrafiche suddette, risultanti dalle tabelle *A, B, F, G, H,* annesse alla presente Convenzione, con la facoltà alla Compagnia di sostituire edifici o parti di edifici, ed installazioni, come è indicato nelle tabelle stesse.

In relazione a tale cessione lo Stato, a' termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925, rinuncia al rimborso eventuale delle somme pagate alla Italcable per garanzia di traffico nel primo decennio di esercizio del cavo con l'America del Sud e dei relativi interessi.

3. I beni di cui al precedente paragrafo 2 non potranno essere soggetti ad alcun vincolo se non con espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze.

4. Al 12 ottobre 1975 l'Amministrazione potrà rilevare i cavi telegrafici sottomarini, le linee telegrafiche e le installazioni impiantate dopo la stipulazione della presente Convenzione, e non comprese nelle tabelle *A, B, F, G, H,* sopraindicate, contro pagamento di un compenso corrispondente al valore reale degli impianti alla data suddetta, da stabilire di comune accordo, ovvero, in caso di dissenso, dal collegio arbitrale di cui all'art. 30.

Se l'Amministrazione non intenderà avvalersi di tale facoltà, per la cessione o vendita a terzi degli impianti, la Compagnia dovrà ottenere il nulla osta dell'Amministrazione stessa.

Art. 28.

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Italcable con la presente Convenzione, restano i depositi già effettuati e che al momento della loro costituzione corrispondevano a:

a) lire 1.000.000 per la posa del cavo col Sud America;

b) lire 500.000 per la posa del cavo con le Isole Azzorre;

c) lire 10.000 per la cessione dell'uso di circuiti della Amministrazione.

2. Nel caso di inadempienza degli obblighi assunti dalla Italcable con la presente Convenzione, il Ministero delle comunicazioni sarà in facoltà di ritenere risoluta la Convenzione stessa e di incamerare senz'altro i depositi sopra elencati.

3. È inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole dei titoli depositati per costituire le cauzioni di cui sopra.

4. I depositi cauzionali dovranno essere reintegrati delle somme eventualmente detratte entro sessanta giorni dalla data della prelevazione.

In caso di ritardo sarà applicata un'ammenda di lire cinquanta per ogni giorno di ritardo.

5. Allo spirare della presente Convenzione le cauzioni saranno restituite alla Compagnia se essa avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi.

Le cauzioni saranno trasferite al nome del nuovo concessionario, in caso di cessione approvata ai sensi dell'articolo 31 della presente Convenzione.

Art. 29.

La Compagnia s'impegna di posare e mantenere in buone condizioni di esercizio un cavo telegrafico sottomarino tra Brindisi ed un punto idoneo del litorale ellenico, prossimo all'Italia, per stabilire una comunicazione diretta fra l'Italia e la Grecia, qualora il Ministero delle comunicazioni gliene faccia richiesta, ed abbia ottenuto il necessario permesso di approdo da parte del Governo ellenico.

Le condizioni di esercizio del cavo saranno determinate di comune accordo fra il Governo italiano e la Compagnia, alla quale in ogni caso sarà garantito un minimo di proventi per tasse di transito del cavo non inferiore a L. 500.000 annue.

Art. 30.

La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliata per tutta la durata della presente Convenzione.

Tutte le controversie che potranno sorgere per l'applicazione della presente Convenzione, nessuna esclusa, sono deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, che deciderà come amichevole compositore e sarà composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero delle comunicazioni, uno dalla Italcable ed uno, con funzioni di presidente, designato di comune accordo fra le parti, ovvero, in caso di dissenso, designato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 31.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione di cui alla presente Convenzione ad altra Compagnia, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze, si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione e le relative condizioni.

Art. 32.

A datare dal 12 ottobre 1935-XIII, la presente Convenzione sostituisce le Convenzioni ed atti aggiuntivi, stipulati con la Italcable, qui appresso indicati:

1. Convenzione 5 febbraio 1923, approvata con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 427;
2. Convenzione 2 settembre 1924 per apportare alcune modificazioni alla Convenzione 5 febbraio 1923, approvata con R. decreto 4 settembre 1924, n. 1689;
3. Convenzione 2 aprile 1925 per la cessione di fili telegrafici e per l'inoltro della corrispondenza sui cavi della Italcable, approvata con decreto Ministeriale 2 aprile 1925;
4. Convenzione suppletiva 30 luglio 1925 per apportare modificazioni agli articoli 1 e 2 della Convenzione 2 aprile 1925, approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1925;

5. Atto aggiuntivo 5 dicembre 1925 alla Convenzione 2 aprile 1925 per la cessione in uso del filo Genova-Trieste, approvato con decreto Ministeriale 12 febbraio 1926;

6. Atto aggiuntivo 30 dicembre 1926 alla Convenzione 2 aprile 1925 per disciplinare l'uso del circuito telegrafico Roma-Trieste, approvato con decreto Ministeriale 3 gennaio 1927-V;

7. Atto aggiuntivo 13 ottobre 1927-V alla Convenzione 5 febbraio 1923, per la posa dei cavi Anzio-Barcellona e Barcellona-Malaga, approvato con decreto Ministeriale 31 ottobre 1927-VI;

8. Atto aggiuntivo 30 aprile 1928-VI alla Convenzione 2 aprile 1925 per variare il costo e la lunghezza del filo Roma-Genova, approvato con decreto Ministeriale 21 maggio 1928-VI;

9. Convenzione suppletiva 20 giugno 1928-VI alla Convenzione 5 febbraio 1923 per la posa ed esercizio di cavi telegrafici sottomarini tra Anzio e Palermo e tra Palermo e Cagliari, approvata con decreto Interministeriale 21 giugno 1928-VI;

10. Convenzione 31 dicembre 1928-VII per l'apertura, la gestione e il collegamento di nuovi uffici telegrafici sociali, approvata con decreto Ministeriale 18 febbraio 1929-VII;

11. Convenzione 1° ottobre 1930-VIII per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino Cagliari-Palermo, approvata con decreto Ministeriale 17 ottobre 1930-VIII;

12. Convenzione 18 marzo 1933-XI per variare gli articoli 3 e 7 della Convenzione 5 febbraio 1923, approvata con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 387;

13. Convenzione 6 maggio 1933-XI per la concessione di una linea telegrafica tra Anzio e Roma, approvata con decreto Ministeriale 10 maggio 1933-XI;

14. Atto aggiuntivo 31 maggio 1933-XI alla Convenzione 1° ottobre 1930-VIII per modificare l'art. 4 della Convenzione medesima, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1933-XI.

Art. 33.

1. La presente Convenzione, giusta l'art. 5 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925, sarà soggetta alla tassa fissa di registro di L. 10.

2. La presente Convenzione non sarà valida se non quando verrà approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Roma, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

per la *Italcable Compagnia italiana dei Cavi telegrafici sottomarini:*
CAROSIO.

N. 2385 — *Registrato a Roma il 7 agosto* 1935-XIII, *Ufficio Atti privati, vol.* 421. — Esatte L. 90,10.

TABELLA *A*.

Cavi di proprietà della Italcable, colleganti l'Italia con l'America del Sud, con l'America del Nord e con paesi Europei
(Art. 1 § 1 della Convenzione).

STAZIONI		CAVI SOTTOMARINI			CAVI SOTTERANEI	
A	B	Anno di posa	Anima	Lunghezza miglia nautiche	Lunghezza miglia nautiche A	Lunghezza miglia nautiche B
Anzio	Malaga	1925	220/180	989, 03	—	2, 246
Malaga	Horta	1924	375/250	1.337, 04	2, 246	0, 69
Malaga	Las Palmas	1925	130/130	874, 41	2, 246	—
Las Palmas	S. Vincenzo	1925	130/130	936, 69	—	0, 07
S. Vincenzo	Fer. de Noronha	1925	300/220	1.477, 63	0, 07	—
Fer. de Noronha	Rio de Janeiro	1925	450/270	1.687, 59	—	0, 5
Rio de Janeiro	Montevideo	1925	250/200	1.202, 08	0, 5	0, 27
Montevideo	Atalaya Nord	1925	130/130	121, 80	0, 27	—
Montevideo	Atalaya Sud	1925	130/130	112, 42	0, 27	—
Anzio	Barcellona	1927	130/130	508, 30	—	0, 818
Barcellona	Malaga	1927	130/130	539, 33	0, 818	2, 24
Malaga	Lisbona	1929	130/130	448, 68	0, 58	0, 37
Lisbona	La Panne	1930	400/260	1.135, 83	0, 37	0, 38
			225/42/215 225/52/215			
Anzio	Palermo	1928	130/130	219, 78	—	—

N.B. — La lunghezza dei cavi sottomarini e dei cavi sotterranei può variare per ragioni tecniche.

per la « *Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini* ».
CAROSIO.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

TABELLA *B.*

Linee e fili di proprietà della Italcable in Italia mantenuti dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
(Art. 6 § 2 della Convenzione).

Circuito	UFFICI ESTREMI	LUNGHEZZA IN CHILOMETRI					Canone annuo di uso dei cavi sul prezzo d'inventario Lire	Canone annuo di manutenzione dei cavi e fili per Km. Lire
		proprietà dello Stato		propr. della Compagnia		Totale		
		cavo aereo	cavo sotterraneo	filo Hacheta	filo bronzo			
534	Roma-Anzio	—	5, 486	—	53, 564	59, 050	2, 50%	60
535	Roma-Anzio	—	5, 486	—	53, 564	59, 050	2, 50%	60
536	Roma-Anzio	—	5, 486	—	53, 564	59, 050	2, 50%	60
537	Roma-Anzio	—	5, 486	—	53, 564	59, 050	2, 50%	60
546	Roma-Trieste	7, 677	49, 499	—	760, 896	818, 072	2, 50%	60
581	Palermo-Catania	—	1, 900	—	238, 067	239, 967	2, 50%	60
582	Catania-Siracusa	—	—	—	87, 498	87, 498	—	60
583	Catania-Taormina	—	—	—	51, 553	51, 553	—	60
584	Messina-Taormina	—	—	—	49, 490	49, 490	—	60
linea n. 1	Coll.to Palermo casotto Mondello (attraverso piano della Favorita)	0, 300	—	14, 500	—	14, 800	2, 50%	60
linea n. 2	Terra idem idem	0, 300	—	14, 500	—	14, 800	2, 50%	60
linea n. 3	Terra idem idem	0, 300	—	14, 500	—	14, 800	2, 50%	60
linea n. 4	Scorta idem idem	0, 300	—	14, 500	—	14, 800	2, 50%	60
	Roma-Anzio (cavo) (1)	—	—	—	—	—	—	—

(1) Cavo aereo di proprietà della Compagnia Italcable che ne cura a sue spese la manutenzione. La Compagnia deve pagare un canone annuo anticipato di L. 12.740, per la concessione, fino alla rata del 19 maggio 1941 inclusa.

N.B. — La lunghezza dei cavi e delle linee può variare per ragioni tecniche.
Il prezzo d'inventario dei cavi è stabilito come segue:
cavo aereo L. 625 per chilometro per ogni conduttore;
cavo sotterrato: L. 1250 per chilometro per ogni conduttore.
Detti prezzi possono essere modificati a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

per la « *Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini* ».
CAROSIO.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

TABELLA *C.*

Linee e fili di proprietà dello Stato, ceduti in uso alla Italcable
(Art. 6 § 2 della Convenzione).

Circuito	UFFICI ESTREMI	Lunghezza in chilometri	Prezzo complessivo d'inventario Lire (1)	Canone annuo di uso sul prezzo d'inventario Lire	Canone annuo di manutenzione per km. Lire
106	Roma-Napoli	272, 344	193.778, 10	2, 50 %	60
114	Roma-Genova	571, 580	570.242, 60	2, 50, %	60
183	Genova-Milano	163, 839	141.135, 35	2, 50, %	60
288	Genova-Torino	172, 705	145.777, 75	2, 50 %	60
388	Genova-Trieste	562, 663	561.562 —	1 — % (2)	30 (2)
392	Venezia-Trieste	187, 645	190.805 —	5 — % (3)	100 (3)
515	Roma-Milano	675, 931	673.933, 60	2, 50 %	60
850	Milano-Salsomaggiore	119, 088	84.090, 75	5 — % (4)	100 (4)
85	Roma Itacable-Vaticano	2, 496	1.560 —	Canone globale annuo di L. 280,—	

(1) Nel caso che per ragioni tecniche sia modificata la lunghezza delle linee suddette, saranno proporzionalmente modificati i prezzi di inventario.
(2) Canoni ridotti perchè il filo viene utilizzato per due settori.
(3) Il canone si calcola in base al numero dei giorni in cui l'Ufficio sociale di Venezia è rimasto aperto durante l'anno.
(4) Il canone si calcola in base al numero dei giorni in cui l'Ufficio sociale di Salsomaggiore è rimasto aperto durante l'anno, moltiplicato per una frazione avente per numeratore il numero degli uffici sociali, e per denominatore il numero totale degli uffici inclusi sul circuito.

per la « *Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini* ».
CAROSIO.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

TABELLA D.

Paesi per i quali il traffico senza indicazione di via è da istradare sui cavi della Italcable
(Art. 15 della Convenzione).

A destinazione di:	Provenienti da:	Da ed in transito per gli uffici di:
Unione dell'Africa del Sud	Italia	Tutti gli uffici (1)
America del Nord, Centrale e del Sud	Tutti i paesi	Tutti gli uffici (1)
Isole Azzorre, Isole Canarie, Gibilterra, Portogallo, Spagna.	Tutti i paesi	Tutti gli uffici (1)
Belgio e Congo Belga	Tutti i paesi	Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Taormina, Roma, Napoli. (1)
Oceania (meno Isole Filippine e Indie Neerlandesi)	Paesi esteri	Tutti gli uffici (1)

N.B. — Si istradano inoltre per via Italcable tutti i telegrammi con indicazione di via Cial, Western Union, e All America da ed in transito per l'Italia, eccetto i telegrammi dall'estero in transito per l'Italia i quali portino eventualmente l'indicazione di una delle vie: Francia-Cial, Francia-Western Union, Francia-All America, Londra-Cial, Londra Western Union, Londra-All America.

(1) Questo istradamento ha luogo alla condizione che la tassa per via Italcable non sia superiore a quella della via normale.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

per la « *Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini* ».
CAROSIO.

TABELLA E.

Impianti e materiali relativi al cavo Palermo-Cagliari ceduto allo Stato
(Art. 18 della Convenzione).

1. — Cavo Palermo (Mondello) - Cagliari (Poetto), posato nel 1929, della lunghezza di m. n. 231.458, in anima 130/130.

2. — Linea aerea di collegamento fra il casotto di approdo in Poetto e il Palazzo delle poste e dei telegrafi di Cagliari (Piazza XXIV Maggio). Costituita da tre conduttori Hackethal di mm. 3 di diametro, posati per km. 2,500 su palificazione di proprietà della Italcable e per km. 4,500 circa su palificazione di proprietà dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi come descritto nelle perizie del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Cagliari del 1° aprile 1929 (ord Ministeriale n. 884721/2406 in data 21 gennaio 1929) e del 4 agosto 1932 (ord. Ministeriale n. 1131021/1053 in data 30 luglio 1932).

3. — Linea aerea di collegamento fra il casotto di approdo di Mondello e il Palazzo delle poste e dei telegrafi di Palermo (via Roma). Costituita da due conduttori Hackethal di mm. 3 di diametro posati su palificazione dell'Amministrazione statale nel tracciato descritto nella perizia del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Palermo in data 27 febbraio 1928 (ord. Ministeriale n. 971187/1053 del 1° febbraio 1928) sino al tratto deviato in cavo aereo da Piazza del Teatro Massimo al nuovo edificio delle Poste e dei Telegrafi.

4. — Casotto di approdo in Poetto (Cagliari), adibito al ricovero dei terminali del cavo Palermo-Cagliari e della linea aerea di collegamento Poetto-Cagliari. Consistente in un fabbricato in muratura, la cui pianta risulta di m. 3,60×4,00 ad una porta e due finestre, tutto in cemento, pavimento in battuto di cemento munito di tre parafulmini a punte multiple, arredato dai seguenti mobili, infissi, apparecchi e istrumenti:

a) due tavoli in legno bianco (numero di nomenclatura della Compagnia 6120-6121) di cui uno a due tiretti;
b) due sedie di faggio (6122-6123);
c) due lastre di marmo montate su mensole di ferro per reggere apparati;
d) quadro in marmo (6250) montato con sei morsetti 8-*bis*;
e) due scaricatori Siemens, a piastre rigate (6127-6128) senza valvola fusibile;
f) uno scaricatore Lodge (6126);
g) una piastra di terra in ottone, con quattro morsetti serrafili (6251);
h) un tasto Morse ordinario (6125);
i) un Sounder (6124).

5. — Nel casotto di approdo a Mondello (Palermo):

a) uno scaricatore Lodge;
b) due scaricatori Siemens a lastre rigate.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

per la « *Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini* ».
CAROSIO.

TABELLA F.

Edifici, o parti di edifici, di proprietà della Italcable in Italia ed all'estero
(Art. 27 § 2 della Convenzione).

LOCALITÀ	NOMINATIVO	Posizione geografica	Cavi che approdano	*Annotazioni*
Anzio (Viale Fanciulla d'Anzio)	Stazione cablografica. Solo una parte, meno di un quarto, è adibita al servizio cablografico.	—	—	*La Italcable ha facoltà di sostituire agli edifici e parti di edifici elencati nella presente tabella altri edifici o parti di edifici che siano adeguati ed idonei al servizio che è ora disimpegnato.*
Id.	Cunicolo di accesso dei cavi. Esiste inoltre un belvedere ed altre parti accessorie che non sono adibite al servizio cablografico.	41 27 04 N 12 37 13 E Gr	PA-BC; PA-MG PA-PLM	
Barcellona (Barceloneta)	Casotto di approdo. Al servizio cablografico è adibito il solo piano terreno; di questo, la Italcable è comproprietaria per un terzo.	41 23 03 N 2 4 40 E Gr	PA-BC; BC-MG	—
Malaga (Calle S. Rosa)	Stazione cablografica. Al servizio cablografico è adibito il solo piano terreno.	—	—	*Abbreviazioni:*
Id. (S. Carlos) (S. Andres)	Casotto di approdo » » » » » »	36 41 07 N 4 26 19 E Gr	BC-MG; PA-MG MG-HO; MG-LP MG-LB	PA = Anzio BC = Barcellona MG = Malaga PLM = Palermo HO = Horta
Lisbona (S. Amaro de Oeiras)	Stazione cablografica	—	—	LP = Las Palmas LB = Lisbona LA = La Panne SV = S. Vincenzo
Id.	Casotto di approdo	38 41 04 N 9 18 18 WGr	MG-LB; LB-LA	FN = Fernando de Noronha RJ = Rio de Janeiro MV = Montevideo BA = Buenos Aires
La Panne (Rue de Pêcheurs)	Stazione cablografica.	—	—	
Las Palmas (Confital)	Stazione cablografica. Al servizio cablografico sono adibiti soltanto il primo piano e parte del secondo.	28 08 40 N 15 26 08 WGr	MG-LP; LP-SV	
S. Vincenzo (Bahia da Matiota)	Stazione cablografica	—	—	
Id.	Casotto di approdo	16 53 41 N 24 59 35 WGr	LP-SV; SV-FN	
Fer. do Noronha (Baia do Pico)	Stazione cablografica	3 50 04 S 32 25 10 WGr	SV-FN; FN-RJ	
Rio de Janeiro (Rua Gustavo Sampaio)	Stazione cablografica	—	—	
Id. (Leme)	Casotto di approdo	22 57 40 S 43 09 51 WGr	FN-RJ; RJ-MV	
Montevideo (Calle Zabala)	Casotto di approdo	34 54 44 S 56 12 17 WGr	RJ-MV; MV-BA	
Buenos Aires (Atalaya)	Casotto di approdo	35 01 32 S 57 31 30 WGr	MV-BA sud MV-BA nord	

per la « *Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini* ».
CAROSIO.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

TABELLA *G*.

Installazioni di ogni genere esistenti nelle Stazion. Cablografiche della Italcable in Italia e all'estero circuiti terrestri di collegamento
(Art. 27 § 2 della Convenzione).

N.B. — La Italcable ha facoltà di sostituire le installazioni, e anche parti delle installazioni, nonchè gli apparati, e anche parti degli apparati, di cui alla presente tabella, con installazioni o parti di installazioni, con apparati o parti di apparati, che siano adeguati e idonei all'uso al quale sono destinati e che permettano di conseguire agli effetti del servizio risultati non inferiori a quelli realizzati alla data della presente convenzione.

Tuttavia, quando trattisi di modificazioni di notevole importanza occorrerà il nulla osta dell'Amministrazione.

STAZIONE	CIRCUITO (1)	Linea artificiale K. R.	Trasmissione M = Manuale F = Fonica C = Canalizzata (2)	Ricevimento R = Recoder N = Magnifier C = Canalizzato G = Rigenerato S = Relay (3)	Generazione Trasformazione T = Trasformatore U = Autogeneratore A = Aerogeneratore C = Convertitore	BATTERIE NUMERO ELEMENT		
						Grosse 180/230 Ab	Medie 50/80 Ab	Piccol 16/40 Ab
Roma (4)	PA-MG PP-BC PA-PLM	1, 48 0, 62 0, 15	MFC_2 MFC_4 C_b	RNC_2 RNC_4 C_b	2T 1U 4C	172 (5)	202	375
Palermo	PLM-PA	0, 13	C_b	C_b	—	—	—	—
Barcellona	BC-PA BC-MG	0, 46 0, 57	MFC_4 MFC_4	RNC_4 RNC_4	C	8	365	169
Malaga	MG-PA MG-HO MG-BC MG-LP MG-LB	1, 59 2, 22 0, 85 2, 15 0, 53	MFC_2 MFC_2 MFC_4 MF MF	RNC_2 RNC_2 RNC_4 RNG RS_2	1U 2C	118	390	258
Lisbona (S. Amaro)	LB-MG LB-LA 2 telefonici (6)	0, 518 Speciale Terrestre	MF MF 2MF	RS_2 RNG $2RS_1$	1U 2C	156	90	142
Horta	HO-MG	1, 72	MFC_2	RNC_2	—	—	—	—
La Panne	LA-LB	Speciale	MF	RNG	1U 1C	136	60	90
Las Palmas	LP-MG LP-SV	2, 13 2, 81	MF MF	RNG RNG	1U 1C	118	148	114
S. Vincenzo	SV-LP SV-FN	3, 2 2, 41	MF MF	RNG RNG	2U 1A	118	120	114
F. Noronha	FN-SV FN-RJ	2, 07 2, 35	MF MF	RNG RNG	2U 1A	134	120	114
Rio Janeiro	RJ-FN RJ-MV 2 telefonici (6)	2, 34 1, 79 Simplex	MF MF 2MF	RNG RNG $2RS_1$	1U 3C	133	170	114
Montevideo	MV-RJ MV-BA nord MV-BA sud	2, 10 trascurabile »	MF MF MF	RNG RS_1 RS_1	1U 1C	118	60	114
Buenos Aires	BA-MV nord BA-MV sud	trascurabile »	MF MF	RS_1 RS_1	3C	—	—	—

(1) La spiegazione delle abbreviazioni trovasi nella colonna *Annotazioni* della Tabella *F*.

(2) M = relais di trasmissione con una chiave a doppio tasto.
F = relais di trasmissione con un trasmettitore automatico a ruota fonica e un perforatore Creed.
C_2 = relais di trasmissione con un distributore e due trasmettitori automatici.
C_4 = relais di trasmissione con un distributore e quattro trasmettitori automatici.
Cb = dupla Baudot.

(3) R = un siphon recorder e accessori.
M = un magnifier, un relay principale, un relay secondario, un cabloscillografo.
G = un magnifier, un relay principale, un relay secondario, un rigeneratore, un cabloscillografo.
C_2 = un magnifier, un relay principale un relay secondario, un distributore, due cabloscillografi.
C_4 = un magnifier, un relay principale, un relay secondario, un distributore, quattro cabloscillografi.
S_2 = un relay principale, un relay secondario, un cabloscillografo.
S_1 = un relay secondario, un cabloscillografo.
Cb = dupla Baudot.

(4) Solo i trasmettitori e i cabloscillografi sono installati a Roma, tutti gli altri apparati sono installati ad Anzio dove i distributori traslano da e per Roma.

(5) 55 elementi sono installati a Roma.

(6) Circuiti di comunicazione con la città in coppie telefoniche affittate.

per la « *Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini* ».
CAROSIO.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

TABELLA *H*.

Istallazioni di ogni genere esistenti negli Uffici Telegrafici della Italcable in Italia e all'Estero
(Art. 27 § 2 della Convenzione).

N.B. — La Italcable ha facoltà di sostituire le installazioni, e anche parti delle installazioni, nonchè gli apparati, e anche parti degli apparati, di cui alla presente tabella, con installazioni o parti di installazioni, con apparati o parti di apparati, che siano adeguati e idonei all'uso al quale sono destinati e che permettano di conseguire agli effetti del servizio risultati non inferiori a quelli realizzati alla data della presente convenzione.
Tuttavia, quando trattisi di modificazioni di notevole importanza occorrerà il nulla osta dell'Amministrazione.

UFFICI	Numero tradutori	GRUPPI BAUDOT O MACCHINE	UFFICI COLLEGATI
Roma	6	Sestupla quadrupla	Milano-Genova Torino
	6	Sestupla quadrupla	Genova-Milano (1) Trieste
	4	Quadrupla	Firenze-Venezia Trieste
	4	Quadrupla	Napoli
	4	Dupla duplex	Palermo-Catania Messina (2)
Milano	6	Sestupla quadrupla	Roma (3)
	4	Quadrupla dupla	Genova-Roma
		Morse	Salsomaggiore
Genova (4)	6	Sestupla dupla	Roma-Torino
	5	Quadrupla scaglionata	Milano-Roma
	2	2 settori	Trieste
Torino	2	Dupla	Genova
Firenze	5	Quadrupla scaglionata	Roma-Venezia-Trieste
Venezia	5	Quadrupla scaglionata	Firenze-Roma-Trieste
Trieste	4	Quadrupla	Venezia-Firenze-Roma
	2	2 settori	Genova
Napoli	4	Quadrupla	Roma
Palermo	4	Dupla-duplex scaglionata	Roma Catania-Messina o Messina-Catania Stato (5)
Catania	3	Dupla scaglionata	Palermo Messina-Palermo
		Morse	Siracusa
Messina	3	Dupla scaglionata	Palermo Catania-Palermo
		Morse	Taormina
Salsomaggiore		Morse	Milano
Siracusa		Morse	Catania
Taormina		Morse	Messina

(1) Attivato solo in caso di necessità.
(2) Un settore in duplex è esteso allo Stato per la comunicazione Genova-Stato, Palermo-Stato.
(3) Due o quattro settori, collegabili al gruppo seguente.
(4) I gruppi si possono collegare fra loro mediante sincronismo locale. Anche i settori per Trieste si possono collegare al gruppo.
(5) Due settori: vedi nota n. 2.

per la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »:
CAROSIO.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(4458)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1935-XIII.

Approvazione della Convenzione 6 agosto 1935-XIII stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la « Italo Radio » Società italiana per i servizi radioelettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925 con il quale il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a sostituire la Convenzione 29 agosto 1923, stipulata con la « Italo Radio » Società italiana per i servizi radioelettrici, e le convenzioni ed atti addizionali aggiuntivi, con una nuova convenzione.

Decreta:

Art. 1.

È approvata la unita Convenzione stipulata il 6 agosto 1935-XIII fra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) e la « Italo Radio » Società italiana per i servizi radioelettrici.

Art. 2.

A datare dal 1° settembre 1935-XIII sono abrogate le convenzioni ed atti seguenti:

1. Convenzione 29 agosto 1923 (salvo l'art. 28 ed i numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, ed 8° dell'art. 30) approvata con R. decreto 23 settembre 1923, n. 2217;

2. Atto aggiuntivo 1° settembre 1924 alla Convenzione 29 agosto 1923 (salvo l'art. 3), approvato con R. decreto 25 settembre 1924, n. 2356;

3. Decreto Ministeriale 23 luglio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1926, reg. n. 13, Uff. risc. poste, foglio 170, circa autorizzazione alla Società di aprire un proprio ufficio in Torino;

4. Convenzione suppletiva 17 ottobre 1928 alla Convenzione 29 agosto 1923, approvata con R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2872;

5. Atto aggiuntivo 3 ottobre 1931 alla Convenzione suppletiva 17 ottobre 1928, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1402.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1935 - Anno XIII
Registro n. 19 Uff. risc. poste, foglio n. 8. — MANGELLA.

Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione PP. TT.) e la « Italo Radio » Società italiana per i servizi radioelettrici stipulata in virtù del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925.

Art. 1.

1. La « Italo Radio » Società italiana per i servizi radioelettrici, anonima con sede in Roma, capitale L. 15.000.000 (chiamata d'ora innanzi: Italo Radio ovvero Società) ha la concessione di esercitare in Italia, fino all'11 ottobre 1975, senza diritto di esclusività, i servizi radioelettrici ad eccezione del servizio di radiodiffusione telefonica e del servizio radioelettrico a bordo delle navi.

2. Per il servizio radiotelegrafico valgono le norme e le tariffe della presente Convenzione; per gli altri servizi le norme e le tariffe sono stabilite di comune accordo fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (d'ora innanzi chiamata: Amministrazione) e la Italo Radio.

3. Il servizio radioelettrico è disimpegnato dalla Società a mezzo del Centro radioelettrico di Roma (ufficio di Roma, stazione trasmittente di Torrenova e ricevente di Malnome), di sua proprietà, formato dagli impianti sociali fra cui quelli cedutile il 31 dicembre 1928 dal Governo italiano contro il compenso stabilito dall'art. 16 della presente Convenzione. Gli impianti suddetti devono assicurare in ogni tempo la corrispondenza diretta continuativa celere con tutti i paesi, comprese le Americhe, l'Estremo Oriente e l'Australia.

Art. 2.

1. La Italo Radio, previo il consenso della Amministrazione ed alle condizioni da stabilire d'accordo con la medesima, può impiantare nel Regno altre stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, sia per collegamenti con Paesi esteri, sia per il collegamento fra di loro dei vari uffici della Italcable, di cui all'art. 7, qualora ciò sia giustificato da necessità di servizio.

2. In tal caso la Società dovrà sottoporre all'esame preventivo dell'Amministrazione i piani tecnici completi degli impianti.

3. L'approvazione dei progetti ovvero le osservazioni definitive dovranno essere comunicate dall'Amministrazione alla Italo Radio entro sessanta giorni dalla presentazione. Trascorso questo termine senza comunicazione da parte dell'Amministrazione i progetti si intendono approvati.

4. L'approvazione dei progetti equivale, nei riguardi dell'espropriazione, alla dichiarazione di pubblica utilità, a deroga dell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2356. I termini stabiliti dalla suddetta legge per la procedura della espropriazione potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

5. L'Amministrazione si riserva il diritto di far vigilare i lavori di costruzione delle nuove stazioni. Il collaudo di tali lavori è eseguito da una Commissione nominata dall'Amministrazione, con l'intervento di un tecnico designato dalla Società.

La Italo Radio dovrà apportare agli impianti le modificazioni che saranno dimostrate necessarie in base al collaudo nei termini concordati con l'Amministrazione.

6. Così l'esame dei progetti come il collaudo, non implicano responsabilità alcuna da parte dell'Amministrazione.

7. Durante l'impianto, l'avviamento e l'esercizio delle nuove stazioni nel Regno dovrà essere consentita la presenza di personale governativo, il quale, oltre ad esercitare il controllo tecnico di cui all'art. 3, dovrà essere istruito e posto in grado di assumere il funzionamento e la direzione dei servizi, in caso di necessità, a richiesta del Governo (art. 21).

8. I Ministeri delle comunicazioni, della guerra e della marina sono autorizzati a mandare il proprio personale per istruzione presso le stazioni della Italo Radio, senza che ciò possa importare per la Società alcuna responsabilità nè altro onere che quello di impartire la istruzione.

Art. 3.

1. La Italo Radio si impegna di mantenere le stazioni di cui agli articoli 1 e 2 in piena efficienza con funzionamento continuo e regolare in dipendenza del traffico che deve aver corso senza alcun ritardo.

Si impegna altresì di introdurre a proprio carico nelle dette stazioni tutti gli ampliamenti, le trasformazioni e i perfezionamenti necessari per mantenere in efficienza le stazioni stesse secondo i progressi della tecnica.

2. Le condizioni tecniche delle stazioni corrispondenti con l'estero devono essere tali da assicurare in ogni tempo il servizio in duplice con gli apparecchi più perfezionati e con una velocità non inferiore a quella che si ottiene nelle migliori stazioni radiotelegrafiche internazionali in esercizio per circuiti analoghi.

3. L'Amministrazione ha il diritto, in ogni tempo, di controllare a mezzo dei suoi funzionari delegati l'esercizio tecnico di tutte le stazioni della Italo Radio la quale deve permettere il libero accesso alle stazioni stesse e fornire tutte le notizie e documenti che le fossero chiesti.

4. In tutti gli altri casi di modificazione agli impianti esistenti, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2.

5. Tutte le controversie che sorgessero per le disposizioni del presente articolo saranno rimesse al giudizio del Collegio arbitrale di cui all'art. 27.

Art. 4.

La Società deve concedere, a meno che non ostino precedenti impegni contrattuali, il regolare scambio di corrispondenza con altra stazione interna o estera, quando tale scambio sia richiesto dall'Amministrazione e, qualora si tratti di stazione estera, possa effettuarsi a condizioni non inferiori a quelle stabilite per collegamenti analoghi.

Art. 5.

La Società si impegna di prendere i necessari accordi con la Italcable, perchè entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Convenzione siano riuniti e semplificati nella misura del possibile i servizi tecnici, amministrativi e contabili del traffico telegrafico e radiotelegrafico delle due Società.

Art. 6.

1. La Italo Radio è autorizzata, per tutta la durata della presente Convenzione, ad esercitare i collegamenti radiotelegrafici, attualmente attivi, tra Roma, da una parte, e: Buenos Aires, Beyrouth, Cairo, Halifax, Nagoya, New York, Rio de Janeiro, Shanghai (Paesi extra-europei) e Amsterdam, Barcellona, Berlino, Budapest, Bucarest, Lisbona, Londra, Mosca, Praga, Oslo, Istanbul, Varsavia, Vienna (Paesi europei), dall'altra parte.

2. La Italo Radio è anche autorizzata, per tutta la durata della presente Convenzione e secondo le norme e tariffe concordate con l'Amministrazione, ad esercitare i collegamenti radiotelefonici attualmente attivi tra Roma, da una parte, e Buenos Aires, Rio de Janeiro, Cairo, Shanghai e Tokio, dall'altra.

3. La Italo Radio ha facoltà di chiudere i suddetti collegamenti, ovvero di attivarne altri, qualora l'Amministrazione lo consenta.

Art. 7.

1. L'esercizio dei radiocollegamenti di cui all'art. 6 è effettuato dalla Italo Radio nel proprio Ufficio in Roma, il quale dovrà essere immediatamente unito di locale all'Ufficio cablografico in Roma della Italcable, salvo che, col consenso dell'Amministrazione non si proceda alla unificazione dei servizi cablografici e radioelettrici delle due Società.

L'Ufficio sociale in Roma è autorizzato al ricevimento e alla trasmissione dei telegrammi che hanno avuto o debbono avere corso per i radiocollegamenti, scambiati con l'Ufficio telegrafico governativo centrale di Roma e coll'Ufficio di Roma della Italcable.

2. Nelle città in Italia ove esiste ufficio della Italcable, questo è autorizzato a funzionare a tutti gli effetti per il servizio della Italo Radio.

3. Pertanto l'Ufficio di Roma della Italcable è autorizzato:

a) all'accettazione dei telegrammi presentati dai mittenti per destinazioni per le quali la via Italo Radio è ammessa;

b) al recapito dei telegrammi ricevuti dai radiocollegamenti della Italo Radio diretti a destinatari in Roma;

c) a essere di tramite tra l'Ufficio della Italo Radio e la rete italiana della Italcable per il traffico della Italo Radio.

4. Gli altri Uffici della Italcable in Italia sono autorizzati:

a) all'accettazione e all'inoltro a Roma dei telegrammi da aver corso per i radiocollegamenti della Italo Radio, nonchè al recapito dei telegrammi ricevuti dai radiocollegamenti della Italo Radio, diretti alla città servita dall'ufficio medesimo, e che sono trasmessi pei collegamenti della Italcable;

b) allo eventuale scambio con l'Ufficio telegrafico governativo centrale locale dei telegrammi che devono aver corso o che hanno avuto corso pei radiocollegamenti della Italo Radio.

5. I telegrammi ricevuti Via Italo Radio, da inoltrare per Via Italcable, e viceversa, sono passati direttamente fra gli Uffici in Roma delle due Società.

6. La Italo Radio prende i necessari accordi con la Italcable perchè gli uffici ed i collegamenti sociali siano sempre di potenzialità tale da garantire il corso celere ed esatto dei telegrammi considerati al precedente paragrafo.

7. In caso di interruzione dei cavi telegrafici sottomarini della Italcable la Società trasmetterà per i propri radiocollegamenti il traffico avente la caratteristica dei telegrammi di stampa internazionale che, giusta la convenzione vigente tra l'Amministrazione e la Italcable, questa Compagnia deve trasmettere in franchigia all'America del Nord e all'America del Sud.

Il compenso spettante per tale servizio alla Italo Radio sarà concordato direttamente tra la Società e la Italcable.

8. Tutti i telegrammi che l'Ufficio della Italo Radio in Roma riceve dai radiocollegamenti di cui all'art. 6, o che deve trasmettere per i radiocollegamenti medesimi, non possono essere inoltrati rispettivamente per i cavi o per i collegamenti sociali, ovvero recapitati, se prima non siano stati sottoposti a revisione.

9. L'incarico di eseguire detta revisione è affidato ad impiegati dell'Amministrazione ovvero, su richiesta o previo

consenso della Amministrazione medesima, a personale dipendente dalla Italo Radio o dalla Italcable che dia garanzie assolute di serietà e di riservatezza, sotto la direzione di un funzionario dell'Amministrazione.

I nomi dei dipendenti sociali prescelti per tale incarico debbono essere comunicati preventivamente all'Amministrazione per il suo insindacabile benestare. Tutte le spese e competenze, compreso lo stipendio, spettanti agli impiegati statali ed al personale della Società sono a carico della Italo Radio.

10. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 8 e 9 sono applicabili ad altri uffici della Italcable, qualora l'Amministrazione consenta che la revisione sia effettuata per parte della corrispondenza anzichè a Roma in altri uffici della Italcable.

11. Per tutti gli altri telegrammi non considerati ai precedenti paragrafi 1 e 2, l'Amministrazione serve da intermediaria obbligatoria per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per i radiocollegamenti della Italo Radio o che, ricevuta per i detti radiocollegamenti, deve proseguire sulle linee telegrafiche dell'Amministrazione.

12. Nel caso di impianto di nuovi uffici sociali, l'Amministrazione determinerà come siano da applicare per gli uffici suddetti le norme dei paragrafi 8 e 9 che precedono.

Art. 8.

1. La Italo Radio ha l'obbligo di provvedere a tutte sue spese al collegamento telegrafico delle stazioni radioelettriche costituenti il Centro di Roma con l'Ufficio sociale in Roma, ed al collegamento di questo con l'Ufficio telegrafico centrale governativo.

2. Nel caso di impianto di nuove stazioni, in base agli articoli 2 e 4, anche per esse la Società dovrà provvedere a tutte sue spese al collegamento telegrafico con gli uffici sociali che eserciteranno le stazioni e di questi con i corrispondenti uffici telegrafici governativi.

Art. 9.

1. Il servizio delle stazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve procedere sotto la osservanza di tutte le disposizioni che sono e che saranno vigenti per le comunicazioni senza filo.

2. L'Amministrazione si riserva il diritto di organizzare per il servizio radiotelegrafico ogni controllo che riterrà opportuno. I funzionari dell'Amministrazione appositamente delegati devono essere ammessi ad ogni loro richiesta nell'ufficio della Società per esercitare il loro controllo

3. La Società si intende sottoposta a tutte le misure contabili che l'Amministrazione riterrà necessarie per la liquidazione dei telegrammi trasmessi per Via Radio, come pure di dare visione, fornire l'originale o copia di qualsiasi documento relativo all'accettazione, all'inoltro ed al recapito della corrispondenza che venisse richiesto dall'Amministrazione o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.

Art. 10.

1. Giusta il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2863, i dipendenti della Società addetti al servizio radiotelegrafico sociale sono considerati ufficiali a tutti gli effetti di legge e sono tenuti all'osservanza del segreto telegrafico e telefonico agli effetti anche della responsabilità penale.

2. Il personale sociale direttivo, amministrativo, tecnico ed esecutivo della Italo Radio deve essere di nazionalità italiana ovvero di gradimento dell'Amministrazione.

Questo obbligo si estende anche, per quanto sarà consentito, alle stazioni estere che eventualmente potrebbero essere impiantate ed esercitate per conto della Italo Radio.

3. I radiotelegrafisti dovranno ottenere l'abilitazione al servizio in base alle condizioni stabilite dall'art. 17 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, entro due anni dalla loro ammissione presso la Società.

Art. 11.

1. La Italo Radio deve applicare a tutti i telegrammi scambiati radioelettricamente le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni vigenti e dei relativi regolamenti internazionali vigenti.

2. Le tariffe relative ai telegrammi scambiati per Via Italo Radio sono stabilite di comune accordo tra l'Amministrazione e la Società in conformità delle convenzioni, regolamenti ed accordi internazionali e delle leggi e decreti interni vigenti.

3. I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie e da quelle residenti all'estero, godono sulla quota di tassa spettante alla Italo Radio un ribasso di almeno il 50%.

Art. 12.

1. L'Amministrazione si impegna di appoggiare ai collegamenti radiotelegrafici della Italo Radio il traffico per l'estero spedito dai mittenti con indicazione di « Via Italo Radio », nonchè i telegrammi senza indicazione di via per i Paesi esteri serviti dai radiocollegamenti medesimi in partenza od in transito per l'Italia per le provenienze e per i depositi risultanti dall'allegato alla presente Convenzione, fino a quando la Via Italo Radio è parificata alla via normale. Detto allegato può essere modificato in ogni tempo, di comune accordo tra la Amministrazione e la Società.

2. Dall'inoltro previsto al paragrafo precedente resta escluso il traffico senza indicazione di via per le Americhe, per il quale l'Amministrazione ha precedenti impegni con la Italcable, a meno che la stessa Italcable non ne chieda l'inoltro per Via Italo Radio.

Art. 13.

1. Per i telegrammi scambiati per i collegamenti della Italo Radio con l'estero (eccettuati quelli indicati al seguente paragrafo 3) le tasse terminali e di transito italiane risultanti dalla Convenzione e dai regolamenti internazionali o da accordi telegrafici speciali dell'Italia con altri Stati esteri, sono ripartite come segue:

a) pei telegrammi e marconigrammi aventi corso esclusivamente per uffici e collegamenti sociali o della Italcable l'intera tassa spetta alla Italo Radio;

b) negli altri casi, la tassa è divisa a metà tra l'Amministrazione e la Italo Radio.

2. Per il traffico complessivo scambiato sui radiocollegamenti di Roma con Amsterdam, Bucarest, Instanbul, Oslo, Versavia, Shanghai e Tokio e sui nuovi collegamenti che potranno essere attivati dopo la stipulazione della presente Convenzione, superiore a 2.500.000 parole annue a piena tassa, la Società deve pagare all'Amministrazione un diritto fisso di centesimi oro tre e mezzo per ogni parola a piena tassa. La quota suddetta sarà modificata in proporzione alle variazioni che potranno subire le tasse terminali e di transito italiane.

Il calcolo delle parole sarà fatto sui dati forniti dalla Italo Radio e controllati dall'Amministrazione nel modo che reputerà più opportuno.

3. Per il traffico scambiato sul radiocollegamento di Roma con Berlino le tasse terminali e di transito italiane spettano per due terzi all'Amministrazione e per un terzo alla Italo Radio.

Art. 14.

1. Le somme dovute alla Italo Radio dall'Amministrazione pei telegrammi e marconigrammi scambiati per i radiocollegamenti sociali sono da pagare trimestralmente in Roma.

Così pure la Società deve pagare trimestralmente in Roma all'Amministrazione le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto.

2. Tutti i pagamenti sono da fare in moneta italiana calcolando eventualmente il cambio per le somme che fossero da pagare in franchi-oro:

a) alla data del giorno precedente quello dell'effettivo pagamento, se trattasi di pagamento a favore dell'Amministrazione;

b) alla data del quinto giorno successivo a quello dell'ammissione al pagamento dei mandati, se trattasi di pagamenti a favore della Società.

Art. 15.

1. La Italo Radio deve corrispondere all'Amministrazione un canone sull'importo degli introiti lordi di ogni esercizio sociale del 6 % sugli introiti lordi annuali da L. 10.000.000 a L. 20.000.000; 9 % sugli introiti lordi annuali eccedenti le L. 20.000.000.

Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse e diritti del traffico telegrafico e radiotelegrafico, depurati delle quote parti di tasse comunque spettanti all'Amministrazione italiana ed alle Amministrazioni estere nonchè a Compagnie italiane ed estere interessate nell'inoltro del traffico medesimo.

2. Detto canone è pagato a quote trimestrali in base a calcoli provvisori computando nell'ultimo trimestre di ogni esercizio sociale le differenze dovute in più in base ai risultati dell'esercizio stesso. I pagamenti trimestrali sono da fare entro il periodo massimo di sei mesi successivi al trimestre cui si riferiscono; passato tale periodo, la Italo Radio deve pagare l'interesse di mora del sei per cento annuo.

Qualora il ritardo ecceda ulteriori sei mesi l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revoca della concessione, nei modi previsti dall'articolo 19 paragrafo 5.

Art. 16.

1. Quale compenso della cessione effettuata nel 1928 dallo Stato alla Italo Radio di tutti i materiali relativi alla stazione radiotelegrafica di Roma-Torrenova e sue pertinenze, la Società deve versare all'Amministrazione ogni anno, dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1975, la somma di L. 230.000.

2. Le quaranta annualità suddette debbono essere pagate senza interessi a rate semestrali non oltre il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. In caso di ritardo nel pagamento, la Italo Radio dovrà pagare l'interesse di mora del sei per cento annuo. Qualora il ritardo ecceda i sei mesi, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revoca della concessione, nei modi previsti dall'art. 19 paragrafo 5.

Art. 17.

Per tutta la durata della presente Convenzione, nello Statuto della Italo Radio non possono essere apportate modificazioni alle disposizioni seguenti senza preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni d'intesa con quello delle finanze:

a) tutte le azioni costituenti il capitale sociale debbono essere nominative e non possono essere trasferite senza il consenso del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo della Società.

Tale disposizione la Italo Radio si impegna di introdurre nel proprio Statuto prima dell'11 ottobre 1935-XIII.

All'adempimento di tale impegno è subordinata la validità della presente Convenzione;

b) il capitale sociale di L. 15.000.000 è suddiviso in 150.000 azioni, 30.000 delle quali aventi diritto a cinque voti ciascuna;

c) del Consiglio di amministrazione fa parte come consigliere, con tutte le facoltà inerenti alla carica ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo Statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano da designarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Qualora nel seno del Consiglio di amministrazione sia costituito il Comitato direttivo, il suddetto consigliere di nomina governativa ne fa parte di diritto;

d) tutti i sindaci debbono essere cittadini italiani ed uno di essi è nominato dal Ministero delle finanze;

e) due terzi almeno dei consiglieri elettivi di amministrazione debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani;

f) il presidente, il vice presidente ed il consigliere delegato (od i consiglieri delegati) o le persone che possano disimpegnare sotto altra denominazione analoghe funzioni, debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.

Il consigliere ed il sindaco di nomina governativa non impegnano in ogni modo la responsabilità dello Stato italiano in confronto di chicchessia.

Art. 18.

Nel caso in cui la Società voglia cedere la concessione di cui alla presente Convenzione ad altra Società, il Ministero delle comunicazioni d'intesa con quello delle finanze si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione e le relative condizioni.

Art. 19.

1. A garanzia degli impegni assunti dalla Italo Radio con la presente Convenzione, resta il deposito già effettuato e che al momento della sua costituzione corrispondeva a L. 1.000.000.

Gli interessi di tale somma depositata sono di spettanza della Italo Radio.

2. Nei casi di revoca previsti dalla presente Convenzione, la revoca comporta sempre l'incameramento della cauzione ed il pagamento delle restanti annualità di cui all'art. 16, mentre la Amministrazione resta esonerata così da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi, come dall'obbligo di conservare il personale e di corrispondergli alcuna indennità.

3. Per irregolarità di servizio o per inadempienza agli obblighi della presente convenzione, per le quali non sia applicabile la revoca, la Società è passibile di ammende le quali vengono fissate entro i limiti da 500 a 50.000 lire dall'Am-

ministrazione, senza che in conseguenza di tali ammende la Società stessa rimanga esonerata da eventuali responsabilità nei riguardi dei terzi.

Quando in un anno siano state inflitte più ammende per un ammontare complessivo di lire sessantamila, la Amministrazione ha facoltà di pronunciare la revoca della concessione a tutti i suoi effetti, nei modi previsti al paragrafo 5 del presente articolo.

4. L'importo delle ammende viene prelevato dal deposito cauzionale se non è pagato entro un mese dalla data della notificazione fatta alla Società dall'Amministrazione.

Il deposito cauzionale deve essere reintegrato delle somme eventualmente detratte entro sessanta giorni dalla data della prelevazione.

In caso di ritardo viene applicata una ammenda di lire cinquanta per ogni giorno di ritardo.

5. La revoca della concessione è pronunciata previa diffida da parte dell'Amministrazione da notificare nella persona del presidente della Società o di chi ne esercita le funzioni con assegnazione di un termine perentorio non inferiore a tre mesi per eliminare le deficienze contestate.

6. Allo spirare della convenzione la cauzione è restituita alla Società se essa ha adempiuto a tutti i suoi obblighi.

Essa sarà trasferita al nuovo concessionario, in caso di cessione approvata ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

Art. 20.

1. Con riferimento all'art. 1 paragrafo 1 della presente Convenzione, qualora l'Amministrazione ritenesse di istituire in Italia o nelle Colonie altri servizi nell'ambito di quelli concessi senza esclusività alla Italo Radio, o di costruire nuove stazioni in località diverse da quelle ove la Italo Radio possiede i suoi impianti, avrà libertà di costruire ed esercitare tali stazioni o servizi per proprio conto o di darli in concessione ad altre Società od Enti. In questo secondo caso però spetterà la preferenza, a parità di condizioni tecniche ed economiche, alla Italo Radio semprechè questa entro quattro mesi dalla data della lettera comunicante le condizioni suindicate abbia accettato le condizioni stesse.

Si intende che questa preferenza non si estende ai servizi non dati in concessione con la presente convenzione.

2. Quando l'Amministrazione si valga della facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'impianto e l'esercizio, sia diretto che in concessione, di stazioni radiotelegrafiche, stabilirà che per i telegrammi da avviare per mezzo delle nuove stazioni non possa essere usata l'indicazione generica di « Via Radio » ma debba essere adoperata quella di « Radio » preceduta da un termine specificato.

3. Nel caso che l'Amministrazione conceda dei servizi radioelettrici ad altri Enti e Società, adottando condizioni più favorevoli di quelle accordate per gli stessi servizi alla Italo Radio, le medesime condizioni più favorevoli saranno applicate anche alla Italo Radio, in deroga delle condizioni risultanti dalle Convenzioni allora vigenti, solo quando i servizi degli altri Enti o Società facciano concorrenza a quelli della Italo Radio.

Art. 21.

1. La Società non avrà diritto ad alcuna indennità se il Governo italiano in caso di guerra o per motivi insindacabili di ordine pubblico sospenderà parzialmente o totalmente il servizio delle stazioni radiotelegrafiche date in concessione. In tali casi l'Amministrazione potrà anche prendere possesso delle stazioni, degli uffici e del materiale della Società per esercitare il servizio in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico.

L'Amministrazione accrediterà alla Società l'importo delle tasse ad essa spettanti per la corrispondenza che ha avuto corso per mezzo delle stazioni suddette, dedotte le eventuali spese di esercizio.

2. Nei casi di presa di possesso delle stazioni e degli uffici sociali da parte dell'Amministrazione, all'atto della consegna sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento delle singole stazioni, uffici, apparati e materiali. Al momento della riconsegna alla Società, se lo stato delle stazioni, uffici, apparati e materiali risulterà regolare, nessuna indennità ulteriore sarà dovuta al concessionario; in caso diverso, l'Amministrazione rimetterà in pristino le stazioni, uffici ecc., in base a perizia tecnica da eseguirsi da un collegio di tre periti, nominati uno dall'Amministrazione, uno dalla Italo Radio ed il terzo di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 22.

Restano ferme le disposizioni qui appresso specificate:

a) l'art. 28 ed i numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 7° e 8° dell'art. 30 della Convenzione 29 agosto 1923, approvata con R. decreto 23 settembre 1923, n. 2217;

b) l'art. 3 dell'Atto aggiuntivo 1° settembre 1924 alla Convenzione 29 agosto 1923, approvato con R. decreto 25 settembre 1924, n. 2356.

Art. 23.

1. L'Amministrazione si riserva, a partire dal 12 ottobre 1965, il diritto di riscatto di tutto o parte delle stazioni radioelettriche della Italo Radio, rimborsando alla Società il valore degli impianti immobili e macchinari allora esistenti a prezzo di stima.

Dal prezzo di stima dei materiali ceduti dallo Stato nel 1928 di cui all'art. 16 paragrafo 1 della presente Convenzione, verrà dedotto l'ammontare di tante annualità di cui allo stesso art. 16 quanti sono gli anni che ancora mancano per giungere all'11 ottobre 1975.

2. Alla fine della presente Convenzione, come in tutti i casi di revoca della medesima, l'Amministrazione, senza che ciò costituisca per essa obbligo alcuno, potrà acquistare tutti o parte degli impianti radioelettrici a prezzo di stima.

In caso di disaccordo sul prezzo di stima di cui ai comma precedenti, sarà applicata la procedura di cui all'art. 27.

Art. 24.

Nel caso in cui la Italo Radio costituisse società sussidiarie per l'esercizio di comunicazioni radiotelegrafiche in altri paesi, tali società sussidiarie dovranno, per quanto compatibile con le convenzioni esistenti con i loro rispettivi Governi, conformarsi a tutte le condizioni di italianità stabilite nella presente Convenzione.

In ogni caso l'ipotesi di cui al precedente comma non potrà avverarsi senza che la Italo Radio abbia ricevuto dalla Amministrazione formale autorizzazione.

Art. 25.

La Società concessionaria assume l'impegno che, tanto per la ubicazione, quanto per i dispositivi e le caratteristiche, i suoi nuovi impianti, nonchè le modificazioni agli impianti esistenti alla data della presente Convenzione, non

rechino alcun pregiudizio a tutti i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici compresi quelli militari nonchè ai servizi di radiotelegrafia e radioaudizione circolari.

A tale fine la Società dovrà adottare a proprie spese quei provvedimenti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, saranno ritenuti necessari.

Art. 26.

1. La presente Convenzione ha valore fino all'11 ottobre 1975.

2. Salvo per quanto è disposto nel precedente art. 22, la presente Convenzione sostituisce dal 1° settembre 1935-XIII le convenzioni ed atti seguenti:

Convenzione 29 agosto 1923, approvata con R. decreto 23 settembre 1923, n. 2217;

Atto aggiuntivo 1° settembre 1924 alla Convenzione 29 agosto 1923, approvato col R. decreto 25 settembre 1924, n. 2356;

Decreto Ministeriale 23 luglio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1926, reg. n. 13 Uff. risc. poste, foglio 170, circa autorizzazione alla Società di aprire un proprio ufficio in Torino;

Convenzione suppletiva 17 ottobre 1928 alla Convenzione 29 agosto 1923, approvata con R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2872;

Atto aggiuntivo 3 ottobre 1931 alla Convenzione suppletiva 17 ottobre 1928, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1402.

Art. 27.

Tutte le controversie che potessero sorgere durante l'applicazione della presente Convenzione (fermo restando il disposto dell'art. 21 circa l'adito ad un collegio peritale) sono rimesse all'esame di un collegio arbitrale formato da tre membri, uno nominato dal Ministro per le comunicazioni, uno nominato dalla Italo Radio ed il terzo nominato di comune accordo fra le parti, ovvero in mancanza di accordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Il Collegio arbitrale giudica da amichevole compositore.

Art. 28.

1. La presente Convenzione, giusta l'art. 5 del R. decreto legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925, sarà soggetta alla tassa fissa di registro di lire dieci.

2. La presente Convenzione non sarà valida se non quando verrà approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Roma, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

per la « *Italo Radio* »
Società Italiana per i servizi radioelettrici:
DOLCETTA.

(ALLEGATO)

Telegrammi senza indicazione di via da passare alla Italo Radio dall'Amministrazione, fino a quando la Via Italo Radio è la meno costosa o parificata alla meno costosa (art. 12 della Convenzione).

PAESI DI DESTINAZIONE	PAESI DI PROVENIENZA	DA e IN TRANSITO per gli uffici governativi di:
Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, U.R.S.S., Svezia	Tutti i Paesi	Tutti gli uffici
Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia	Tutti i Paesi	Tutti meno Trieste
Gran Bretagna, Irlanda, Isole Feroè, Islanda, Groenlandia	Tutti i Paesi	Roma, Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Trieste, Venezia
Ungheria	Tutti i Paesi	Tutti meno Trieste
Austria	Tutti i Paesi	Roma (1)
Germania	Tutti i Paesi	Roma, Bari, Firenze, La Spezia, Napoli, Pisa, Trieste (2)
Romania	Italia e Paesi esteri appartenenti al regime europeo	Roma, Genova, Milano
Turchia (eccetto i telegrammi per il Distretto di Aidin - Smirne e dintorni).	Italia	Roma, Genova, Milano
Afghanistan, Arabia Saudita, Cina, Isole Filippine, Giappone, Indie Neerlandesi, Iraq, Palestina, Persia, Siria e Libano, Transgiordania, Egitto, Fernando Po, Guinea spagnola	Tutti i Paesi	Tutti gli uffici

(1) Eccetto i telegrammi di Stato e di stampa.

(2) Gli uffici di Bari, Firenze, La Spezia, Napoli, Pisa e Trieste appoggiano a Roma tutti i telegrammi senza indicazione di via per la Germania; l'Ufficio di Roma, però, nell'istradare detti telegrammi per « Via Italo Radio » esclude quelli di Stato e di stampa che devono avere corso per le vie telegrafiche.

per la « Italo Radio »
Società Italiana per i servizi radioelettrici:
DOLCETTA.

Il Ministro per le Comunicazioni:
BENNI.

(4459)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Renner Antonio;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Malles Venosta e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Renner Antonio di Giuseppe, e di Eberhart Francesca, nato a Malles il 14 marzo 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Renner in « Corridori ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Platzer Caterina di Arduino, ed ai figli Giovanni, Albino, Maria, Albina Antonia, Gualtiero e Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3773)

N. 1573.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pixner Rosa;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Moso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Pixner Rosa di Giuseppe e di Anna Pixner, nata a Moso il 18 ottobre 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pixner in « Pineri ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Alberto e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3774)

N. 1141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Costner Paolo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Badia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Costner Paolo fu Cristoforo e fu Alfreider Petronilla, nato a Ladinia il 6 febbraio 1882, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Costner in « Costa ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pitscheider Rosina fu Francesco, ed ai figli Emilio, Agostino, Giuditta e Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3775)

N. 1142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Frenademetz Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Badia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Frenademetz Giuseppe fu Luigi e di Glira Maria, nato a Badia il 20 dicembre 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Frenademetz in « Frenademez ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Fistil Agata di Antonio, ed ai figli Antonio e Albino.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3776)

N. 1557.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Köll Barbara;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Köll Barbara fu Giovanni e fu Moser Maria, nata a Merano il 17 agosto 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Köll in « Colli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Enrica.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3777)

N. 1558.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kasslatter Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Kasslatter Giuseppe fu Francesco e fu Verginer Filomena, nato a Castelrotto il 15 agosto 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kasslatter in « Castello ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Delago Marianna di Leopoldo, ed ai figli Giuseppe, Mariana, Luigi, Agnese, Francesco, Leopoldo, Enrico, Emerico, Frida e Teresa.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3778)

N. 826.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Wisintainer Rosa;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Wisintainer Rosa di Francesco e di Sartori Amalia, nata a Bolzano il 17 aprile 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Wisintainer in « Visintini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Ermanno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3779)

N. 1355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Insam Benedetto;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Insam Benedetto di Beniamino e di Demetz Marianna, nato a S. Cristina il 7 ottobre 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Insam in « Insommo ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Paratoni Elisabetta di Angelo, ed ai figli Tobia, Maria e Marianna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3780)

N. 1546 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Fill Daniele;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Fill Daniele di Paolo e Hofer Teresa, nato a Castelrotto il 23 giugno 1887, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fill in « Villa ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Silbernagl Maria di Antonio ed ai figli: Guglielmo, Maria, Giuseppe, Daniale, Isidoro, Riccardo, Massimiliano e Rosa Teresa.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3783)

N. 734 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hafner Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Nalles e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Hafner Giuseppe di Paolo e Thaler Anna, nato il 27 aprile 1901 a Bolzano, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hafner in « Pignati ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Wolf Maria di Carlo ed ai figli: Carlo, Maria, Giuseppe, Anna, Luigia, Federica e Paolo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3784)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 15 ottobre 1935-XIII, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di 50 posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale.

(4487)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 15 ottobre 1935-XIII, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia.

(4488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219.

Media dei cambi e dei titoli

del 17 ottobre 1935-XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,34
Inghilterra (Sterlina)	60,50
Francia (Franco)	81,20
Svizzera (Franco)	400,75
Argentina (Peso carta)	3,35
Belgio (Belga)	2,0775
Canadà (Dollaro)	12,16
Cecoslovacchia (Corona)	51,15
Danimarca (Corona)	2,70
Germania (Reichsmark)	4,9358
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3.0021
Olanda (Fiorino)	8,3056
Polonia (Zloty)	232,50
Spagna (Peseta)	168,52
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,75
Id. 3,50 % (1902)	68,125
Id. 3 % lordo	50,275
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	66,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	78,875
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	92,20
Id. Id. 5 % Id. 1941	94,40
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	84,725
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	84,725

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.